

EE-16/07



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE ROLLI - ESENTE DITTA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giovanni PRESTIPINO - Primo Presidente f.f. -
- Dott. Antonio VELLA - Presidente di sezione -
- Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione -
- Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
- Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Consigliere -
- Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
- Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ABBIATEGRASSO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.R. PEREIRA 190, presso lo studio dell'avvocato ALDO CARUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato ERCOLE ROMANO, giusta delega a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2006

contro

2617

VITALI UMBERTO;

Oggetto

Sanzione
Amministrativa

R.G.N. 9992/03

Cron. 16

Rep.

Ud. 30/11/06



- intimato -

avverso la sentenza n. 56/02 del Tribunale di Vigevano

- Sezione distaccata di ABBIATEGRASSO, depositata il

25/03/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 30/11/06 dal Consigliere Dott. Ettore

BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per

l'inammissibilità del primo motivo, rinvio a sezione

semplice per il secondo e terzo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 26 aprile 2001 il dirigente del servizio commercio del settore gestione del territorio del Comune di Abbiategrasso ha disposto la sospensione per trenta giorni dell'attività esercitata da Umberto Vitali nei locali ubicati in piazza Golgi n. 3 e 4 in quella città, essendo risultato, da un verbale redatto il 28 febbraio 2001 da agenti della polizia municipale, che il gestore «quale titolare di autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia C annessa all'attività di sala giochi, trasformava il locale adibito a sala giochi con accesso diretto dalla strada in locale di somministrazione, togliendo i video giochi e posizionando tre tavolini con dodici sedie esercitando di fatto attività di pubblico esercizio rientrante nella tipologia B».

Umberto Vitali ha impugnato davanti al Tribunale di Vigevano il verbale e l'ordinanza suddetti, contestando di aver contravvenuto alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciatagli. Il Comune di Abbiategrasso, costituitosi in giudizio, ha contrastato l'opposizione, sostenendo la piena legittimità degli atti in questione.



All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza del 25 marzo 2002 il Tribunale ha annullato la sanzione, ritenendo essere «emerso dalle dichiarazioni giurate dei testi escussi che nei locali gestiti dal ricorrente l'attività di svago propria della licenza di tipo C è prevalentemente sostanziale e principale rispetto a quella di somministrazione di bevande e cibo», come era confermato anche «dall'esame delle planimetrie dei luoghi agli atti che rafforzano il convincimento del giudicante», mentre «l'arredamento o la collocazione dei tavolini da gioco (di carte) o il numero dei video giochi - a noleggio - collocati sono tutti rimessi alla libera autonomia ed economia del proprietario-gestore dei locali ed ogni restrizione di tale libertà viola le norme costituzionali degli artt. 35, 1° co. e 41 normativa formulata dal legislatore a tutela del lavoro e dell'iniziativa economica».

Contro tale sentenza il Comune di Abbiategrasso ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Umberto Vitali non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso il Comune

di Abbiategrasso denuncia, rispettivamente, «difetto di giurisdizione del Giudice adito rispetto all'ordinanza di sospensione n. 30/01 (art. 360 n. 1 c.p.c.)» e «nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156 comma 2 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e/o omessa motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)», sostenendo: - che l'ordinanza di sospensione avrebbe potuto essere impugnata soltanto davanti al giudice amministrativo, poiché non era destinata all'irrogazione di una sanzione, ma all'attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata a Umberto Vitali e da costui non rispettate; - che il Tribunale di Vigevano ha annullato tale provvedimento senza alcuna giustificazione, avendo preso in considerazione soltanto il verbale di contestazione dell'infrazione.

Le due censure possono essere esaminate congiuntamente, poiché per una stessa ragione vanno dichiarate inammissibili: attengono a una pronuncia che in realtà non è contenuta nella sentenza impugnata, dal cui contesto risulta che il giudice a quo non ha deciso nel senso supposto dal ricorrente. Già nell'esposizione dello svolgimento del processo, infatti, è indicato come oggetto

dell'opposizione proposta da Umberto Vitali soltanto il verbale, mentre dell'ordinanza di sospensione non viene fatta alcuna menzione neppure nell'illustrazione dei motivi della decisione, sicché il dispositivo, nel quale si legge che il Tribunale «annulla la sanzione», deve intendersi riferito esclusivamente al primo atto e non anche al secondo, sebbene entrambi fossero stati impugnati dal loro destinatario. Sul punto, dunque, la sentenza è affetta semmai da un'omissione di pronuncia, che tuttavia non è stata fatta valere dalla parte interessata.

Soltanto relativamente al verbale rimane dunque attuale il terzo motivo di ricorso, con il quale viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 10 legge 25/8/1991 n. 287 (art. 360 n. 3 c.p.c.); omessa e/o insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)», per avere il Tribunale di Vigevano erroneamente e ingiustificatamente escluso che Umberto Vitali fosse incorso nell'infrazione contestatagli, avendo adibito alla somministrazione di alimenti e bevande il locale che doveva essere destinato ai videogiochi, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione.

In proposito, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 7 maggio 2005 n. 11797) è univocamente orientata nel senso di ammettere l'impugnabilità in sede giudiziale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative, unicamente se concernono l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso sono idonei ad acquisire, per il disposto dell'art. 203 - III comma cod. strad., il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria, nell'importo direttamente stabilito dalla legge; quando invece riguardano il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incidono ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinati a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Alla luce di questi principi - dai quali non

vi è ragione di discostarsi, stante la loro coerenza con la lettera e lo scopo delle norme di cui costituiscono applicazione - la domanda di Umberto Vitali, diretta ad ottenere l'annullamento del verbale in questione, deve essere ritenuta improponibile, per il difetto del requisito della "possibilità giuridica", costituente una condizione dell'azione indispensabile per un suo esito favorevole già in astratto, indipendentemente dalla sua fondatezza in concreto: difetto rilevabile di ufficio anche in questa sede, non ostandovi alcuna preclusione, dato che la specifica questione non è stata affrontata dal giudice a quo (cfr., tra le altre, Cass. 27 novembre 2001 n. 15030).

La pronuncia sul terzo motivo di ricorso deve pertanto consistere, in applicazione dell'art. 382 - III comma c.p.c., nella cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Le spese dell'intero giudizio vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.


DISPOSITIVO

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso; pronunciando sul terzo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra

le parti le spese dell'intero giudizio.

Roma, 30 novembre 2006


Il Presidente



Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE C1
Giovanni C...



Depositata in Cancelleria



4 GEN. 2007

IL CANCELLIERE C1
Giovanni C...

